Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 24 giugno 2025
(OR. en)

10746/25
ADD 1

TRANS 258
DELACT 89

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	23 giugno 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 3886 final - Annexes
Oggetto:	ALLEGATI della DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 3886 final - Annexes.

All.: C(2025) 3886 final - Annexes

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.6.2025
C(2025) 3886 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Allegato

"ALLEGATO I

Lista di controllo per i controlli su strada

1.	Luogo e paese del controllo:	_____	2. Data:	_____		3. Ora:	_____	
Dati veicolo/carico								
4.	Distintivo(i) di nazionalità e n. di immatricolazione del(i) veicolo(i):		_____					
5.	Impresa che effettua l'operazione di trasporto, indirizzo:		_____					
6.	Nome(i) del(i) conducente(i) / assistente del conducente / numero(i) del(i) certificato(i) (1) (ADR 8.2 se applicabile):		_____					
7.	Ultimo indirizzo e data di carico o scarico: (1)		_____					
8.	Indirizzo successivo di carico o scarico: (1)		_____					
9.	Numero(i) ONU, gruppo di imballaggio e quantità di merci pericolose, dove si osservano infrazioni: (2)		_____					
10.	Esenzione applicabile e, in caso affermativo, quale? (3)		☐ no	☐ sì		Sezione:	_____	
11.	Mezzi di contenimento		☐ alla rinfusa	☐ esterna	☐ imballaggio	☐ MEMU		
Documenti			Stato del controllo (4)			Infrazione	Sezione ADR + operatore(i) (6)	
			C	NC	NA	Categoria di rischio (5)		
12.	Documenti di trasporto (ADR 8.1.2.1 (a), 5.4.1, 5.4.2)		☐	☐	☐		_____	
13.	Istruzioni scritte (ADR 8.1.2.1 (b), 5.4.3)		☐	☐	☐		_____	
14.	Certificato di omologazione dei veicoli (ADR 8.1.2.2 (a), 9.1.3)		☐	☐	☐		_____	
15.	Certificato di formazione del conducente (ADR 8.1.2.2 (b)) e documento di identità (ADR 1.10.1.4, 8.1.2.1 (d))		☐	☐	☐		_____	
Operazione di trasporto							_____	
16.	Merci il cui trasporto è autorizzato (ADR 1.1.2.1)		☐	☐	☐		_____	
17.	Disposizioni sui mezzi di contenimento (ADR da 4.1 a 4.7)		☐	☐	☐		_____	
18.	Disposizioni per il trasporto (ADR da 7.1 a 7.4)		☐	☐	☐		_____	
19.	Divieto di carico misto e limitazione delle quantità (ADR 7.5.2, 7.5.4, 7.5.5)		☐	☐	☐		_____	
20.	Movimentazione e stivaggio (ADR 7.5.7)		☐	☐	☐		_____	
21.	Marcatura di imballaggi / cisterne / merci alla rinfusa (ADR, parte 6)		☐	☐	☐		_____	
22.	Marcatura, etichettatura degli imballaggi (ADR da 3.3 a 3.5, 4.1.4.1, 5.1, 5.2)		☐	☐	☐		_____	
23.	Targhe, pannelli di segnalazione di colore arancio, marchi su veicoli/cisterne, ecc. (ADR 3.4.13, 5.3, 5.5, 7.3, 7.5.11)		☐	☐	☐		_____	
24.	Prescrizioni relative ai veicoli (ADR, parte 9)		☐	☐	☐		_____	
Attrezzature a bordo								
25.	Attrezzature generali e specifiche (ADR 8.1.4, 8.1.5)		☐	☐	☐		_____	
Altro								
26.	Accordi bilaterali/multilaterali (ADR 1.5.1), normative nazionali, omologazione da parte dell'autorità competente (ADR 8.1.2.2 (c)):		☐	☐	☐		_____	
27.	Altre infrazioni:						_____	
	_____							
Risultato								
28.	Azioni correttive in loco	☐ prima della fine del viaggio ☐ presso i locali	Tipo di misura:	Relazione ufficiale ☐	Segnalazione ☐	Fermo (art. 5) ☐		
29.	Osservazioni (7): _____							
	_____							
	_____							
	_____							
30.	Sigillo rotto/apposto?		Rotto il	_____		Apposto il	_____	
31.	Autorità/funzionario/delegato che effettua il controllo		_____					

(1) Compilare solo se pertinente all'infrazione.
(2) Da inserire alla voce "osservazioni".
(3) Si riferisce a qualsiasi esenzione o deroga ai sensi della direttiva 2008/68/CE.
(4) Stato del controllo: C= controllato, NC= impossibile da controllare, NA= non applicabile.
(5) Categoria di rischio dell'infrazione constatata, conformemente all'allegato II.
(6) Compilare in caso di constatazione di una o più infrazioni. Specificare la categoria del(i) possibile(i) operatore(i) responsabile(i), conformemente all'ADR 1.4: Ci (*consignor*) = speditore, C (*carrier*) = trasportatore, Ce (*consignee*) = destinatario, L (*loader*) = caricatore, P (*packer*) = imballatore, F (*filler*) = addetto al riempimento, To (*tank operator*) = operatore di cisterne, U (*unloader*) = scaricatore. La menzione della categoria di operatore nella lista di controllo non influisce in alcun modo sulla presunzione di innocenza.
(7) Inserire qui il(i) numero(i) ONU, il gruppo di imballaggio (*packing group*, PG), la quantità di merci pericolose trasportate, se sono state osservate infrazioni, le infrazioni degli equipaggi composti da più conducenti, le azioni correttive e altre osservazioni.

ALLEGATO II

Infrazioni

Ai fini della presente direttiva, il seguente elenco non esaustivo, suddiviso in tre categorie di rischio (la categoria I rappresenta il rischio più grave), fornisce un orientamento per valutare cosa si debba intendere per infrazione.

La categoria di rischio appropriata è determinata tenendo conto delle circostanze particolari di un'infrazione e a discrezione dell'organismo di controllo/agente che effettua i controlli, il che significa che la categoria di rischio di un'infrazione può essere aumentata o diminuita.

Le infrazioni non elencate sono classificate in base alle descrizioni delle categorie di rischio.

Laddove vengano accertate più infrazioni per unità di trasporto, ai fini delle relazioni (in conformità con il modello di formulario standard di cui all'allegato III), si applica solo la categoria indicante il rischio più grave.

1. Categoria di rischio I

Riguarda infrazioni delle disposizioni dell'ADR che comportano un rischio elevato di morte, gravi lesioni personali o danni significativi all'ambiente. Se osservate durante i controlli su strada, tali infrazioni comportano di norma l'adozione di misure correttive immediate e adeguate, come il fermo del veicolo; se osservate durante i controlli presso i locali delle imprese, tali infrazioni sarebbero di norma soggette ad altre misure appropriate.

Le infrazioni in tale categoria includono:

1. il trasporto di merci pericolose per le quali è vietato il trasporto;

2. il trasporto di merci pericolose in mezzi di contenimento vietati o non approvati, risultante in un rischio per la vita o per l'ambiente tale da determinare la decisione di fermare il veicolo;

3. il trasporto di merci pericolose senza identificazione sul veicolo, risultante in un rischio per la vita o per l'ambiente tale da determinare la decisione di fermare il veicolo;

4. la fuga di sostanze pericolose;

5. il trasporto con modalità proibite;

6. il trasporto alla rinfusa in un veicolo o in container strutturalmente inadeguati;

7. il trasporto in un veicolo sprovvisto del pertinente certificato di omologazione;

8. l'utilizzo di un veicolo che non è più conforme alle norme di omologazione e che presenta un rischio immediato (altrimenti classificato nella categoria di rischio II);

9. l'utilizzo di imballaggi, cisterne, container o veicoli non approvati;

10. l'utilizzo di imballaggi non conformi alle istruzioni di imballaggio applicabili; l'utilizzo di cisterne, veicoli e container non conformi alle disposizioni applicabili;

11. il mancato rispetto delle disposizioni particolari in materia di imballaggio misto;

12. il mancato rispetto delle norme che disciplinano il fissaggio e lo stivaggio dei carichi;

13. il mancato rispetto delle norme relative ai prodotti alimentari, ad altri oggetti di consumo e ai mangimi;

14. il mancato rispetto delle norme che disciplinano il carico misto degli imballaggi;

15. il mancato rispetto delle disposizioni che limitano le quantità autorizzate per il trasporto in un'unica unità di trasporto, compresi i livelli ammissibili di riempimento delle cisterne o degli imballaggi;

16. il trasporto di merci pericolose senza i documenti necessari disponibili a bordo o in un formato elettronico appropriato, se consentito;

17. il trasporto di merci pericolose in imballaggi che non recano la necessaria marcatura, etichettatura o altri segni di identificazione;

18. il trasporto di merci pericolose senza segnalazioni, marcature (compresi i pannelli di segnalazione di colore arancio) o altri segni di identificazione sul veicolo;

19. la presenza di informazioni incomplete o errate relative alla sostanza trasportata, che consentono di determinare un'infrazione di categoria di rischio I (ad esempio, numero ONU, denominazione della merce inviata, gruppo d'imballaggio);

20. conducente privo del certificato regolamentare di formazione professionale;

21. l'uso di fuoco o di luci non protette;

22. il mancato rispetto del divieto di fumare;

23. la mancata nomina di un consulente per la sicurezza per ciascuna impresa, se necessario;

24. il mancato rispetto dell'ADR 1.10 in merito alle disposizioni di sicurezza, se necessario.

2. Categoria di rischio II

Riguarda infrazioni delle disposizioni dell'ADR che comportano un rischio di lesioni personali o danni all'ambiente. Se osservate durante i controlli su strada, tali infrazioni comportano di norma l'adozione di adeguate misure correttive, come, ove possibile, la richiesta di adottare i correttivi sul luogo stesso del controllo o, al più tardi, al termine dell'operazione di trasporto in corso; se osservate durante i controlli presso i locali delle imprese, tali infrazioni sarebbero di norma soggette ad altre misure appropriate.

Le infrazioni in tale categoria includono:

1. l'utilizzo di un'unità di trasporto comprendente più di un rimorchio/semirimorchio;

2. l'utilizzo di un veicolo non più conforme alle norme di omologazione ma che non presenta un rischio immediato;

3. la mancata dotazione di estintori funzionanti come prescritto a bordo di un veicolo; attrezzature antincendio non conformi a disposizioni specifiche;

4. la mancata dotazione dell'attrezzatura prevista nell'ADR o nelle istruzioni scritte a bordo di un veicolo;

5. il mancato rispetto delle date delle ispezioni e dei controlli e delle disposizioni sui periodi di uso degli imballaggi, dei contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (intermediate bulk containers - IBC), degli imballaggi di grosse dimensioni, delle cisterne, dei veicoli o dei container;

6. il trasporto di imballaggi contenenti imballaggi, IBC o imballaggi di grosse dimensioni danneggiati o di imballaggi vuoti danneggiati e non ripuliti;

7. il trasporto di merci imballate in un veicolo o in container strutturalmente inadeguati;

8. la mancata adeguata chiusura di cisterne/contenitori cisterna, veicoli, container o imballaggi (compresi quelli vuoti e non ripuliti);

9. imballaggi, cisterne, veicoli e/o contenitori che presentano etichette, marcature (compresi i pannelli di segnalazione di colore arancio), segnalazioni o altri segni di identificazione non corretti;

10. l'assenza di istruzioni scritte conformi all'ADR;

11. veicolo non adeguatamente sorvegliato o parcheggiato;

12. il trasporto di persone, diverse dai membri dell'equipaggio, in unità di trasporto che trasportano merci pericolose;

13. il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all'ADR 7.5.10 relative alle precauzioni da adottare contro le cariche elettrostatiche durante le operazioni di riempimento e svuotamento;

14. il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari relative all'arrivo nei luoghi di carico e scarico;

15. il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari relative al ruolo, ai compiti e ai certificati del consulente per la sicurezza per ciascuna impresa, se necessario;

16. il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari relative al periodo minimo di conservazione del documento di trasporto di merci pericolose e delle informazioni e della documentazione supplementari specificate nell'ADR;

17. il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari in materia di formazione delle persone coinvolte nel trasporto di merci pericolose;

18. la mancata presentazione dei documenti e/o delle relazioni richiesti alle autorità competenti.

3. Categoria di rischio III

Riguarda infrazioni delle disposizioni dell'ADR che comportano un rischio ridotto di lesioni personali o di danni all'ambiente e per le quali le adeguate misure correttive non devono necessariamente essere adottate su strada bensì in seguito dall'impresa; se osservate durante i controlli presso i locali delle imprese, tali infrazioni sono di norma soggette ad altre misure appropriate.

Le infrazioni in tale categoria includono:

1. il mancato rispetto delle norme relative alle dimensioni delle targhe o delle etichette o a quelle delle lettere, delle figure o dei simboli sulle targhe o sulle etichette;

2. informazioni, ad eccezione delle informazioni che rientrano nella categoria di rischio I, non disponibili nella documentazione di trasporto;

3. la mancata disponibilità a bordo del veicolo del certificato di formazione, anche se vi sono prove che il conducente ne è in possesso;

4. la mancata presentazione di un mezzo di identificazione, con fotografia, da parte di ciascun membro dell'equipaggio del veicolo;

5. la mancata corretta apposizione di segnalazioni e marcature (compresi i pannelli di segnalazione di colore arancio) o di altri segni di identificazione;

6. la presentazione tardiva dei documenti e/o delle relazioni richiesti alle autorità competenti."